

STATUTO

ASPRO WORLD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOLOCHIO RC VIA TRENTO 6

Numero REA: RC - 178034

Codice fiscale: 02613160809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al n.6718 di Rep./1861 di Racc.

S T A T U T O

della società cooperativa a mutualità prevalente
"ASPRO WORLD - Società Cooperativa Sociale".

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa e' denominata **"ASPRO WORLD - Società Cooperativa Sociale"**.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Molochio.
Ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese l'indirizzo della società attualmente è Via Trento n.6.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2045.

Art. 4 - Scopo, attività mutualistica

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale in appresso indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'art.2521 c.c. ultimo comma; in particolare, anche ai sensi dell'art.6 della legge 3.4.2001 n.142 e successive modifiche, tali regolamenti interni disciplineranno anche i rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.

Si precisa comunque che, con riferimento a detti rapporti mutualistici, la società dovrà rispettare il principio della parità di trattamento; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità; pertanto, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

In corso di registrazione.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.5 - Oggetto sociale

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale in appresso indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'art.2521 c.c. ultimo comma; in particolare, anche ai sensi dell'art.6 della legge 3.4.2001 n.142 e successive modifiche, tali regolamenti interni disciplineranno anche i rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.

La società, senza finalità speculative, e, in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, ha come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate (art.1 primo comma lettera b) e art.4 legge 1991/381), il miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri soci e l'ottenimento, tramite la gestione in forma associata, di migliori condizioni economiche, sociali e professionali e una continuità di occupazione lavorativa.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di fornire, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, e al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, servizi alle imprese, ai privati, nonché di ottenere in concessione, in appalto o in altre forme, la gestione di servizi pubblici da parte dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali: in particolare la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- la fornitura di servizi per la gestione di centri di aggregazione sociale; la fornitura di servizi e gestione di attività di ospitalità diffusa;
- la fornitura di servizi e di interventi per la valorizzazione dei beni ambientali e la salvaguardia del territorio: la promozione e l'organizzazione di escursioni, transfer, servizi di guida, di animatore, di accompagnatore turistico e servizi similari; la fornitura di servizi per la gestione di centri visita, case del parco e porte del parco; l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; la fornitura di servizi per la gestione di impianti di energia alternativa;

- la fornitura di servizi di spazzatura, innaffiamento e pulizia anche meccanizzata di strade e piazze, di disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione di ambienti, di raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, di trasporto merci e materiali vari, di pulizia di fontane e monumenti, di cernita e smaltimento delle immondizie, di lavaggio di cisterne e di servizi affini, sia a privati che a pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, imprese e società di ogni tipo;

- la fornitura di servizi di pulizia anche meccanizzata di edifici in genere, appartamenti, uffici, negozi e vetrine, caldaie, camini e simili, sia a privati che a pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, imprese e società di ogni tipo;

- la fornitura di servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole, biblioteche, centri culturali, centri sociali, archivi di qualsiasi tipo, parchi, giardini, ville, edifici in genere, impianti sportivi e di altro genere e strutture varie, sia pubblici che privati.

A tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

La società cooperativa, inoltre può svolgere attività di formazione professionale autonoma e/o in convenzione con gli organismi pubblici preposti, al fine di migliorare le competenze professionali dei soci e non e dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle attività di cui sopra.

Almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa deve essere costituito da persone svantaggiate, di cui alle categorie previste dall'articolo quattro della legge 8 novembre 1991 n.381, le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, dovranno essere socie della cooperativa.

Per il migliore conseguimento degli scopi sopraindicati, la cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con la pubblica amministrazione, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, comunque non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, (con espressa esclusione di quelle vietate o riservate dalla legge), necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, società, cooperative, enti pubblici e privati, specie se svolgono attività analoghe e, comunque, connesse all'attività sociale, con espressa esclusione della raccolta del risparmio e di quelle ricadenti nell'ambito applicativo della legge 2.1.1991 n.1 e del D.L.3.5.1991 n.143 convertito nella legge 5.7.1991 n.197, ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il

raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà richiedere riconoscimenti, richiedere e usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie, e di ogni altro ente, previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti; potrà, inoltre, operare attraverso convenzioni con la Comunità Economica Europea, con lo Stato, con le Regioni, con enti locali (Comuni, Comunità montane, Provincie), con enti pubblici, morali, e privati.

La cooperativa si propone altresì di aderire all'U.N.C.I.

Art.6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

Soci

Art. 7 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2519 c.c. e dalla normativa vigente.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa, nel limite massimo previsto dalla legge.

Potranno altresì far parte della cooperativa dei soci volontari, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2 della legge 1991/381.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto ed in carta semplice all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale o numero di partita IVA;
- b) il possesso dei requisiti richiesti, il tipo di attività svolta, l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto;

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo, in confor-

mità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è infine tenuto al versamento:

- a) del capitale sottoscritto;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Tale versamento dovrà essere effettuato, con le modalità fissate dall'organo amministrativo, al momento della sottoscrizione.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 12 - Acquisto di quote proprie

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purché sussistano le condizioni di cui all'art.2545 quinquies c.c., e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla società.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione

Oltre alle cause di esclusione previste per legge, l'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti stabiliti per l'ammissione;

b) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

e) nei confronti del socio che per un anno consecutivo non presti lavoro in cooperativa, fatte salve le cause non dipendenti dalla sua volontà;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla li-

liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta secondo quanto previsto dall'art.8 del presente statuto; se gli eredi sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19 Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalata dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 21 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale con le modalità previste dalla legge e nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge e attualmente pari almeno al trentapercento degli utili netti annuali;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) l'eventuale rimanenza, secondo le direttive dell'assemblea, a scopi di previdenza, di mutualità, o di incremento delle attività della cooperativa, o ad un apposito fondo di riserva straordinaria. Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 22 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata in proporzione alle ore di lavoro effettivo o in ragione del tipo di lavoro svolto secondo le categorie dei lavoratori occupati, determinate e distinte nell'apposito regolamento, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

Art. 23 - Competenze dell'assemblea e modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 24 - Convocazione

L'assemblea è costituita da tutti i soci, e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può riunirsi nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

L'organo amministrativo può convocare assemblea tutte le volte in cui lo riterrà utile; dovrà convocarla ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio; dovrà altresì convocarla senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno undecimo dei voti, o dal collegio sindacale, qualora nominato.

L'assemblea sarà convocata con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare che sia o inviato ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano ad ogni socio, purchè datato e controfirmato da ciascun socio al momento del ricevimento, e che comunque risulti ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà comunque aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea; il voto deve essere sempre palese. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altro socio designato dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea ai sensi di legge.

La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da Notaio. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Amministrazione

Art. 28 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori restano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili nei limiti massimi fissati dalla legge.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente; per la redazione dei verbali sarà nominato, nel modo e nei casi previsti dalla legge un segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei consiglieri oppure, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, telefax ed ogni altra forma opportuna di avviso, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si intendono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le modalità di votazione vengono stabilite dal Consiglio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Art. 30 - Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Art. 31 - Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Art.33 Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori, ai sensi di legge.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore unico, agli amministratori delegati, nei limiti della delega;

Controllo

Art. 35 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 36 - Organi

La cooperativa nomina il collegio sindacale e/o il revisore nei casi in cui la legge prevede che la nomina sia obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, qualora nominato e purchè composto integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile.

Scioglimento e liquidazione

Art. 37 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 c.c.

Art. 38 - Norme finali

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e la gestione delle attività sociali, potranno essere disciplinati da un regolamento da compilarsi dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo e nello statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Taurianova, 26 gennaio 2010

F.to Pasquale Angelo Sciglitano

F.to Siciliano Carmelo Luigi

F.to Matarozzo Antonio Giuseppe

F.to Sansotta Stefano

F.to Vinci Bruno

F.to Pinnizzotto Umberto

F.to Garreffa Alberto

F.to Bovalina Domenico

F.to Lazzaro Cristian

F.to Mustica Carmelo

F.to Malivindi Carmine

F.to Morabito Antonio

Mariachiara Termini Notaio

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 3,4 e 5 del D.Lgs.n.82 del 7.3.2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese."